



COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
VII SETTORE LL.PP.

Registro Determine

N°167

li 17.07.2009

OGGETTO: Complemento di programmazione. P.O.R. Sicilia 2000/2006 – Misura 1.07 – “Protezione consolidamento versanti” II Fase. Comune di Scicli (RG) – “Interventi di consolidamento dei costoni rocciosi ricadenti nel Comune di Scicli”. “Mitigazione rischio idrogeologico area urbana Scicli – Colle San Matteo (Codice 83 – 7SI – 021)”. CUP:E42F07000000006 - C.I. 1999.IT.16.PO.011/1.07/11.2.7/0350.-Subentro .- **Transazione.Liquidazione a saldo C. & P. S.r.l.,**

IL CAPO VII° SETTORE LL.PP.

Premesso che :

- In data 27.01.2008 è stato stipulato il Contratto di Appalto con codesta Impresa Italcstruzioni S.r.l. con sede in Gela, Via E.Morselli n.38, contratto REP.n.33484.
- In data 14.02.2008 la D.L., giusto ordine n.01 del RUP, ha proceduto alla consegna lavori.
- Con corso 247/2008, proposto avanti al TAR Sicilia Sezione staccata Catania, l’Impresa C. & P. S.r.l., ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, di atti inerenti la procedura di gara.
- Il TAR Sicilia Sezione staccata Catania, con sentenza della quarta sezione n.505/08, anticipata dal ricorrente con nota datata 31.03.2008, acquisita N/s prot.gen.n.1173 del 02.04.2008, ha annullato l’efficacia degli atti impugnati.
- Con nota prot.gen.n.11716 del 07.04.2008, il Capo VII Settore LL.PP. ha comunicato l’avvio del procedimento finalizzato ad ottemperare alla sentenza del TAR Sicilia Sezione staccata Catania.
- Con ordine di servizio n.02 del 30.04.2008, il RUP ha ordinato, in esecuzione alla richiamata decisione del TAR Sicilia Sezione staccata Catania, assunta dalla quarta sezione con sentenza n.505/08, al Sig. Incarbone Emilio, nella qualità di Legale rappresentante dell’Impresa ITALCOSTRUZIONI. s.r.l., con sede in Gela (CL) Via E.Morselli n.38, nelle more di adottare i consequenziali provvedimenti rimessi a quell’ ufficio, la sospensione, con decorrenza immediata, dei lavori inerenti l’appalto in oggetto, fermo restando la necessità del mantenimento in sicurezza del cantiere.
- Alla sentenza del TAR Sicilia Sezione staccata Catania, quarta sezione n.505/08 è stato proposto ricorso avanti al C.G.A., chiedendone la sospensiva.
- Il C.G.A., nell’udienza del 15.10.2008, ha respinto l’istanza di sospensiva avverso la sentenza impugnata.
- In data 23.10.2008, il RUP, non potendo non prendere atto della decisione del giudice amm.vo, ed in considerazione della necessità di concludere l’intervento entro il 31.12.2008, con proprio ordine di Servizio n.03, ha dato mandato al Direttore Lavori di procedere alla consegna dei lavori all’Impresa subentrante C. & P. s.r.l.
- Per giorno 29.10.2008, il Direttore Lavori, aderendo all’ordine di servizio impartito dallo scrivente RUP, ha convocato le Imprese coinvolte, al fine del subentro della C. & P. s.r.l.

- In sede di subentro, atteso che le Imprese intervenute hanno ritenuto indispensabile un esame di dettaglio degli atti amministrativi relativi ai lavori eseguiti e da eseguire, preliminarmente alla accettazione del passaggio di consegne, si è concordato di riconvocare le parti per giorno 03.11.2008, e sempre in quella sede la C. & P. s.r.l. rappresentava agli intervenuti la propria disponibilità a raggiungere un accordo transattivo, motivato dal fatto che la necessaria esigenza di regolarizzare il subentro, nelle forme di legge, uno per tutti, ad esempio, smobilitare l'attuale cantiere e impiantare il nuovo, potrebbe, oggettivamente, determinare un rallentamento del procedimento non sopportabile alla luce delle connesse scadenze per dare concluso l'intervento.

- Vista la delibera di G.M. n° 79 del 27.03.2009 di accettazione della proposta transattiva e di autorizzazione alla sottoscrizione della transazione

- Vista la transazione, sottoscritta in data 31.03.2009 dal Capo VII Settore LL.PP. e dall'Impresa C & P srl nella quale si conviene e stipula quanto segue:

- 1) La C. & P. s.r.l. dichiara di rinunciare agli atti del giudizio iscritto al n.247/2008 TAR-CT, nonché agli atti del giudizio iscritto al n.1052/2008 C.G.A. e a tutte le relative domande ivi proposte e di rinunciare altresì alla propria aggiudicazione dei lavori in questione avvenuta in data 29.10.2007, subordinatamente al pagamento della somma di cui al punto numero tre da parte del Comune di Scicli. L'Ente dichiara di accettare la superiore rinuncia condizionata.
- 2) Il Comune di Scicli dichiara di rinunciare agli atti relativi al giudizio n.247/2008 TARS-CT nonché a quelli relativi al giudizio n.1052/2008 C.G.A. e a tutte le relative domande ivi proposte e la C. & P. dichiara di accettare le superiori rinunzie.
- 3) Il Comune di Scicli si obbliga a pagare alla C. & P. s.r.l., entro giorni 60 dalla sottoscrizione della presente, la somma di € 20.000,00 a titolo di acconto sul risarcimento danni per la mancata esecuzione dei lavori da parte di quest'ultima, precisando che detta somma non è assoggettata ad IVA poiché trattasi di credito di natura risarcitoria e consequenzialmente non dovrà essere emessa per detta somma alcuna fattura.
- 4) Il Comune di Scicli, dopo l'avvenuta approvazione e sottoscrizione della presente potrà far eseguire i lavori a qualsivoglia impresa di proprio gradimento.
- 5) La presente transazione diverrà impegnativa sia per l'Amministrazione che per la Società C. & P. s.r.l. solamente dopo l'intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
- 6) Il Comune di Scicli si obbliga a pagare alla C. & P. s.r.l., la restante somma di € 20.000,00 a saldo sul risarcimento danni per la mancata esecuzione dei lavori da parte di quest'ultima, entro giorni 120 dalla sottoscrizione della presente, precisando che detta somma non è assoggettata ad IVA poiché trattasi di credito di natura risarcitoria e consequenzialmente non dovrà essere emessa per detta somma alcuna fattura.
- 7) La C. & P. s.r.l. si obbliga ad effettuare rinuncia agli atti del giudizio, mediante atto notificato ed il Comune di Scicli si obbliga ad accettare la rinuncia con compensazione delle spese mediante atto notificato. La rinuncia agli atti del giudizio verrà effettuata dalla C. & P. s.r.l. non appena sia stato effettuato il pagamento dovuto da parte del comune di Scicli.

VISTA la Del.C.C.n.96 del 04.12.2008, con la quale, in sede di storni e variazioni al Bilancio 2008, è stata prevista la somma di € 40.500,00, con imputazione al Servizio 1.01.06.03/10 Cap.30 per: liti, arbitraggi, risarcimenti;

VISTA la determina del Capo VII Settore LL.PP. n.94 del 30.12.2008, con la quale, ai soli fini di garantire la copertura finanziaria alla possibile transazione con l'Impresa subentrante C. & P. s.r.l., relativamente ai lavori in oggetto, è stata impegnata la somma di € 40.000,00, con imputazione al Servizio 1.01.06.03/10 Cap.30.

RICHIAMATA la determina del Capo VII Settore n° 99 del 23.04.2009 con la quale il Comune di Scicli ha liquidato alla C. & P. s.r.l., la somma di € 20.000,00 a titolo di acconto sul risarcimento danni per la mancata esecuzione dei lavori;

ATTESO che il Comune di Scicli deve pagare alla C. & P. s.r.l., la restante somma di € 20.000,00 a saldo sul risarcimento danni per la mancata esecuzione dei lavori da parte di quest'ultima, entro giorni 120 dalla sottoscrizione della transazione (sottoscritta il 31.03.2009), precisando che detta

somma non è assoggettata ad IVA poiché trattasi di credito di natura risarcitoria e consequenzialmente non dovrà essere emessa per detta somma alcuna fattura.

- **Ritenuto** opportuno dover provvedere alla relativa liquidazione ;
- **Visto** l'art.184 del D.L.vo 18/8/00 n°267;
- **Visto** l'art.33 del Regolamento di contabilità del Comune di Scicli;
- **Visto** l'art.48 dello Statuto Comunale ;
-

DETERMINA

Per la causale in premessa

1)- liquidare e pagare, entro giorni 120 dalla sottoscrizione della transazione (sottoscritta il 31.03.2009) , all'Impresa C. & P. s.r.l., con sede legale a Barcellona P.G. in via S.Andrea 231/2, 31.03.2009, la restante somma di € 20.000,00 a titolo di saldo sul risarcimento danni per la mancata esecuzione dei lavori, precisando che detta somma non è assoggettata ad IVA poiché trattasi di credito di natura risarcitoria e consequenzialmente non dovrà essere emessa per detta somma alcuna fattura.

2)-Dare atto che con determina del Capo VII Settore n° 99 del 23.04.2009 è stato liquidato alla C. & P. s.r.l., la somma di € 20.000,00 a titolo di acconto;

3)- Prelevare il superiore importo dal Serv. 1.01.06.03/10 Cap.30 del bilancio 2009, ove figura impegnato per effetto della determina del Capo VII Settore LL.PP. n.94 del 30.12.2008;

4)-Trasmettere la presente, in triplice originale, in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza, in copia al Sindaco e all'URP .

IL CAPO VII SETTORE

f.to (Ing. Calvo Salvatore)

Allegato alla determina dirigenziale n° _____ del _____

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno n° _____

Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Scicli, lì _____

Il Responsabile del servizio finanziario
